II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 18 novembre 1997**

**relativa a un aiuto che il Belgio (regione Vallonia) progetta di accordare sotto forma di premi alla coltivazione di colza autunnale a fini non alimentari**

*[notificata con il numero C(1997) 3697]*

**(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(98/541/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 [2], in particolare l'articolo 33,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 [4],

dopo avere, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato, intimato agli interessati di presentare le proprie osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 5 dicembre 1994, registrata il 7 dicembre 1994, la rappresentanza permanente del Belgio presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, il progetto d'aiuto menzionato in oggetto.

Con lettera n. SG (95) D/3326 del 20 marzo 1995, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'aiuto in oggetto, ed ha intimato al governo belga di presentare le sue osservazioni, invitando altresì gli altri Stati membri e gli altri interessati, attraverso una pubblicazione ufficiale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [5], a presentare le loro osservazioni.

Non sono state presentate osservazioni né da parte delle autorità belghe, né da parte di terzi.

In mancanza di osservazioni, in particolare delle autorità belghe, i dubbi sulla compatibilità delle misure in questione con il trattato sussistono, per le ragioni seguenti.

II

Le misure nei cui confronti la Commissione ha aperto la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato consistono in premi alla coltivazione di colza autunnale a fini non alimentari. Il premio ammonta a 2 000 BEF (± 50 ECU) per ettaro di colza autunnale a fini non

[1] GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.
[3] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[4] GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.
[5] GU C 142 del 14. 5. 1996, pag. 4.

alimentari su superfici messe a riposo che beneficiano di un premio nel quadro della messa a riposo delle terre conformemente alla legislazione comunitaria e nazionale.

Il premio viene concesso per una superficie minima di un ettaro e massima di venti ettari per imprenditore. Il beneficiario dell'aiuto deve conformarsi agli obblighi seguenti:

— stipulare un contratto di coltivazione come previsto dal regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2991/95 ([2]), recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale;

— rispettare i metodi di produzione (fertilizzazione, protezione fitosanitaria) che sono descritti dettagliatamente nella «Carta ambiente» per la coltivazione di colza autunnale a fini non alimentari.

III

Nella sua messa in mora, la Commissione aveva tenuto conto degli elementi e delle considerazioni che seguono.

Secondo le autorità belghe, l'aiuto è motivato dall'intenzione di trovare nuovi sbocchi e di diversificare la produzione agricola. Inoltre, secondo le stesse autorità, la misura dovrebbe contribuire a una migliore protezione dell'ambiente attraverso l'adeguamento dei metodi di produzione previsto dalla «Carta ambiente»

Esaminando il progetto di aiuto, la Commissione è giunta alla conclusione che, poiché l'importo dell'aiuto è calcolato in funzione dell'unità di superficie interessata, l'aiuto stesso, non avendo alcun effetto durevole sullo sviluppo del settore, deve essere considerato come un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune. Secondo la prassi costante della Commissione, questo aiuto conduce direttamente a migliorare le possibilità di produzione e di smercio dei prodotti in questione da parte degli operatori interessati rispetto agli altri operatori che non beneficiano (sul territorio nazionale nonché negli altri Stati membri) di aiuti comparabili.

L'aiuto nazionale è concesso per promuovere la produzione di una coltura soggetta alle regole di un'organizzazione comune di mercato. In base alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, tale normativa dev'essere considerata come un sistema completo ed esaustivo che esclude qualsiasi facoltà per gli Stati membri di adottare misure suscettibili di derogarvi o di recarvi pregiudizio. Esso non può quindi beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

Per quanto riguarda il fatto che l'aiuto viene concesso nel quadro delle disposizioni comunitarie della politica agricola comune, occorre rilevare che né il regolamento (CEE) n. 1765/92, né il regolamento (CEE) n. 334/93 permettono agli Stati membri di concedere aiuti supplementari rispetto alla compensazione comunitaria per la messa a riposo di superfici destinate alla produzione non alimentare.

L'aiuto, essendo concesso per le colture praticate sulle superfici soggette al regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 1765/92, è incompatibile con le disposizioni ivi previste e che instaurano un sistema di interventi destinati a stabilizzare i mercati nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli [cfr. articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1765/92.]

Pertanto, qualsiasi intervento statale nel settore contemplato dal regolamento (CEE) n. 1765/92 equivarrebbe a un'ingerenza dello Stato nel «sistema completo ed esaustivo» per il quale la Corte di giustizia ha più volte affermato a più riprese l'esclusiva competenza comunitaria.

Per quanto riguarda l'intenzione delle autorità belghe di migliorare la protezione dell'ambiente la Commissione ricorda che, trattandosi di superfici messe a riposo, si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1765/92; detto articolo prevede che gli Stati membri applichino sulle superfici suddette misure appropriate di tutela ambientale che tengano conto della situazione specifica delle superfici ritirate dalla produzione. L'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente va pertanto considerata come l'adempimento di un obbligo già imposto dalla normativa comunitaria.

Inoltre per i terreni messi a riposo destinati a produzioni non alimentari, l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2078/92 del Consiglio ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione ([4]), vieta qualunque misura di aiuto nazionale supplementare rispetto agli aiuti previsti dallo stesso regolamento, (i quali non possono essere concessi per programmi ambientali da realizzare su superfici messe a riposo e utilizzate per produzioni non alimentari).

La misura nazionale di cui trattasi sembra quindi incompatibile con l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92.

IV

L'articolo 33 del regolamento n. 136/66/CEE rende gli articoli 92, 93 e 94 del trattato applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento stesso.

([1]) GU L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.
([2]) GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 9.
([3]) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.
([4]) GU L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 35.

È pertanto coperta anche la colza autunnale.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Le misure in questione costituiscono aiuti concessi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo l, del trattato.

Difatti, esse migliorano la situazione economica delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non fruiscono di quest'assistenza. Di conseguenza, esse falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel senso sopra citato.

Prendendo in considerazione, da una parte, il volume di scambi di colza (per il 1995: esportazioni dal Belgio, compreso il Lussemburgo, verso gli altri Stati membri: 7,81 milioni di ECU; importazioni dagli altri Stati membri verso il Belgio (compreso il Lussemburgo): 71,37 milioni di ECU [1] e, dall'altra, la produzione belga (18 900 t) rispetto alla produzione degli altri Stati membri (8,5 milioni di t [2]), appare chiaro che tali aiuti possono influire sugli scambi fra gli Stati membri in quanto favoriscono la produzione nazionale a detrimento delle importazioni dagli altri Stati membri.

A tale proposito giova sottolineare che l'importanza relativamente scarsa di un aiuto o l'entità relativamente modesta dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che gli scambi fra Stati membri abbiano a risentirne.

Tenuto conto di quanto sopra, gli aiuti in causa sono aiuti di Stato che rispondono ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Il principio di incompatibilità sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato conosce tuttavia alcune eccezioni.

V

Le deroghe a questa incompatibilità previste all'articolo 92, paragrafo 2, non sono manifestamente applicabili. Del resto, esse non sono state neppure invocate dalle autorità belghe.

Le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato debbono essere interpretate rigorosamente al momento dell'esame di ogni programma d'aiuto a finalità regionale o settoriale o di ogni singolo caso di applicazione di regimi di aiuti generali.

In particolare, esse possono essere accordate soltanto nel caso in cui la Commissione possa stabilire che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi previsti. Accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicano una tale contropartita equivarrebbe a permettere pregiudizi agli scambi fra Stati membri e distorsioni della concorrenza non giustificati dell'interesse comunitario e, correlativamente, vantaggi indebiti per gli operatori di certi Stati membri.

Nel caso specifico, l'aiuto non comporta alcuna contropartita del genere. Difatti, né il governo belga ha fornito, né la Commissione ha trovato, alcuna giustificazione che induca a stabilire che l'aiuto in questione risponde alle condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Non si tratta di misure destinate a promuovere la realizzazione di un progetto importante di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), in quanto, per gli effetti che essi possono avere sugli scambi, questi aiuti sono contrari all'interesse comune.

Non si tratta neppure di misure tendenti a rimediare a una perturbazione grave dell'economia dello Stato membro in causa ai sensi della stessa disposizione.

L'aiuto non è stato inoltre notificato come aiuto a finalità regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

Per quanto riguarda gli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, la Commissione può considerarli come compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, qualora l'aiuto:

— non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune

e

— agevoli lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche promuovendo lo smercio delle loro produzioni specifiche.

Trattandosi di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, essi per definizione falsano o minacciano di falsare la concorrenza, ma, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), sono incompatibili d'ufficio soltanto nella misura in cui sono contrari all'interesse comune.

Orbene, l'interesse comune si oppone in modo assoluto alla concessione degli aiuti in causa, tenuto conto delle infrazioni rilevate nella sezione III.

(1) Comext 2.
(2) Eurostat.

Di conseguenza, per quanto concerne le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), nei confronti degli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo economico delle regioni, nonché quella prevista per determinate attività di cui alla citata lettera c), la Commissione constata che tali misure non possono beneficiare di tali deroghe.

Di conseguenza, gli aiuti non possono beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92 del trattato e vanno considerati come incompatibili con il mercato comune. Essi non possono quindi essere concessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli aiuti previsti all'articolo 2 del progetto di decreto del governo della regione Vallonia relativo alla concessione di un premio alla coltivazione di colza a fini non alimentari sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE.

*Articolo 2*

Il governo belga informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

*Articolo 3*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*